

FAC – SIMILE DI POLIZZA ASSICURATIVA

LE SEGUENTI CLAUSOLE DEVONO ESSERE RIPORTATE INTEGRALMENTE ALL'INTERNO DELLA POLIZZA

OGGETTO DELLA GARANZIA: La polizza è posta a garanzia degli obblighi derivanti dalla autorizzazione ad esercitare nel porto di Genova operazioni portuali ex art. 16 legge 84/94 ed a garanzia della regolare corresponsione del canone.

Condizioni particolari che in aggiunta o in deroga alle “Condizioni Generali”, devono essere esplicitamente accettate e debitamente sottoscritte dalle parti contraenti:

1. la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante l'autorizzazione ad esercitare nel porto di Genova le seguenti operazioni portuali : sbarco e/o imbarco, deposito e smistamento di prodotti forestali ed operazioni accessorie.
2. la garanzia resta valida ed efficace fino all'integrale adempimento dell'obbligazione principale e si estingue soltanto con l'espressa dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Portuale di Genova;
3. la presente polizza si intende tacitamente prorogata di anno in anno. L'intendimento, da parte della Compagnia Assicuratrice, di non procedere al rinnovo della stessa alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, sarà comunicato all'Autorità Portuale in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale;
4. il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio, non è opponibile all'Autorità Portuale ai fini della validità della garanzia;
5. la Compagnia Assicuratrice provvederà al pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità Portuale, senza possibilità di far valere qualsivoglia eccezione relativa al rapporto principale;
6. la Compagnia Assicuratrice rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile;
7. la Compagnia Assicuratrice rinuncia formalmente ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. a far valere l'invalidità del rapporto sottostante in deroga all'art. 1939 c.c. e a sollevare eccezioni che competono al debitore principale ex art. 1945 c.c.;
8. il contraente si impegna a provvedere, in caso di revoca o mancato rinnovo della polizza, alla costituzione - a pena di decadenza della concessione – della cauzione in numerario.

La polizza assicurativa (IN BOLLO) deve contenere l'autenticazione della firma dell'assicuratore, nonché l'attestazione di impegnare legalmente la Compagnia Assicuratrice.

